

N. R.G. 2773/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. 2773/2014 promossa da:

USB LAVORO PRIVATO PROVINCIALE DI FIRENZE (C.F. 94189890489), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. RANFAGNI ANDREA (RNFNDR82T11D612B) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 - FIRENZE; MARTINI LETIZIA (MRTLZ73C58D612Q) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 - FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 - FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA

contro

PAM PANORAMA SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IOVENE TIZIANA e dell'avv. CHECCHETTO ALBERTO (CHCLRT73D08L736R) VIA CAPPUCINA 40 30170 MESTRE; OLIVETTI MAURIZIO (LVTMRZ41B21L736M) VIA CAPPUCINA 40 30170 MESTRE; SCOPINICH MARIO (SCPMRA64D25L736U) VIA CAPPUCINA 40 30175 METRE; , elettivamente domiciliato in VIALE G. MATTEOTTI 25 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. IOVENE TIZIANA

Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/11/2014,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

USB Lavoro Privato Provinciale di Firenze (di seguito, *breviter*, anche "USB") ha convenuto in giudizio PAM Panorama SpA (di seguito anche "PAM") con ricorso ai sensi dell'art. 28, L. n. 300/1970.

All'udienza del 7/10/2014 , rilevata la tardività della notifica del ricorso e la mancata costituzione della convenuta, il giudice ha fissato una nuova udienza, disponendo la rinnovazione della notifica.

Il 5/11/2014 si è costituita in giudizio PAM Panorama SpA depositando apposita memoria difensiva e, all'udienza del 6/11/2014, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si è tenuta la discussione della causa per il tramite dei rispettivi procuratori, all'esito della quale il giudice si è riservato. Il ricorrente e la convenuta hanno inoltre depositato rispettivamente la sentenza n. 13886/2012 della Cassazione e un documento recante "Regolamento interno e codice disciplinare" di PAM Panorama SpA.

Venendo al merito della controversia, secondo la prospettazione del ricorrente, la società datrice di lavoro avrebbe posto in essere una condotta antisindacale consistente nell'aver rifiutato di dare attuazione agli atti di cessione parziale del credito retributivo operati dai lavoratori iscritti al sindacato.



Nella specie, il ricorrente ha preliminarmente ripercorso la storia dell'associazione sindacale USB Lavoro Privato, di cui lo stesso costituisce un'articolazione periferica locale, dando conto della odierna diffusione della organizzazione intercategoriale sul territorio nazionale.

Nel proseguo del ricorso, ha poi narrato la vicenda oggetto di causa secondo una ricostruzione in fatto che la convenuta non ha sostanzialmente contestato e che, ad ogni modo, risulta documentalmente provata nei termini che seguono.

Sin dall'11/10/2013 (*recte*, dal 21/10/13, *cfr.* doc. 1 di parte convenuta), il sindacato, con apposita missiva, aveva richiesto alla PAM di effettuare la ritenuta per contributi sindacali sulle retribuzioni dei propri dipendenti, inviando a tal fine alla società le deleghe di 20 lavoratori iscritti all'associazione sindacale.

La PAM replicò alla suddetta comunicazione (*cfr.* missiva dell'11/11/13, doc. 11 di parte ricorrente e n. 2 di parte convenuta) affermando che non avrebbe operato la trattenuta stipendiale in quanto la USB non era (e non è tutt'oggi) firmataria del CCNL applicato all'azienda, aggiungendo inoltre che, qualora i dipendenti avessero notificato apposito atto di cessione del credito retributivo, gli stessi avrebbero dovuto farsi carico delle relative spese di gestione.

Ricevute le prime notifiche di cessione parziale del credito da parte di alcuni dipendenti di PAM in data 16/12/13 e 31/01/14 (doc.ti 3, 4 e 5 di parte convenuta), quest'ultima dichiarò, sempre tramite missiva indirizzata al sindacato del 26/02/14 (doc. 12 di parte ricorrente e n. 6 di parte convenuta), di non potervi dare attuazione finché i dipendenti non avessero preliminarmente ed esplicitamente accettato di accollarsi i costi e le spese che la datrice di lavoro avrebbe dovuto sopportare per eseguire la cessione. La società obiettò inoltre che l'accettazione della cessione da parte del sindacato, con assunzione dell'obbligo di comunicare all'azienda l'eventuale rinuncia al beneficio della cessione, non recava alcuna sottoscrizione autografa riferibile all'organismo sindacale.

La USB, pertanto, in data 7/03/14 (v. doc. 13 di parte ricorrente e n. 7 di parte convenuta), inviò ulteriori atti di cessione, questa volta sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione sindacale, richiedendo altresì alla datrice di lavoro di comunicare l'esatto ammontare delle spese di gestione rivendicate, in modo da poter valutare possibili iniziative per venire incontro alla società e ridurre al massimo i suddetti costi.

Con lettera del 14/04/14 (doc. 14 di parte ricorrente e n. 8 di parte convenuta), la PAM, in risposta a tale richiesta, contestando la tesi del sindacato in base alla quale la società avrebbe dovuto accollarsi le spese relative alle pratiche di cessione del credito, indicò queste ultime nella somma di €. 5,00 per ciascun lavoratore e per ogni mese, importo di cui il ricorrente, con missiva dell'8/05/14 (doc. 16 di parte ricorrente e n. 9 di parte convenuta), contestò l'esorbitanza in relazione alla semplicità dei calcoli da



svolgere (anche considerando che i contributi sindacali venivano corrisposti in misura fissa da ciascun dipendente e non come percentuale sullo stipendio) e all'entità delle commissioni normalmente applicate dagli istituti di credito per l'esecuzione dei bonifici, mostrandosi comunque disponibile a ricevere un bonifico unico per tutti i lavoratori iscritti (per l'ammontare indicato nella missiva) al fine di ridurre al massimo le relative spese bancarie.

La PAM replicò in data 15/05/14 con una comunicazione dal contenuto analogo alle precedenti (cfr. doc. 17 di parte ricorrente e n. 10 di parte convenuta).

Il ricorrente ha infine dedotto che, a seguito della posizione presa dall'azienda, delle 38 cessioni di credito notificate alla datrice di lavoro per conto dei dipendenti iscritti al sindacato, nessuna è stata eseguita.

In diritto, la USB, dopo aver argomentato in ordine alla legittimazione ad agire dell'associazione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori in qualità di organismo locale di associazione sindacale nazionale, ha in primo luogo sostenuto l'applicabilità dell'istituto della cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c. alle ritenute sulla retribuzione finalizzate al versamento dei contributi sindacali, dalla quale consegue, secondo la tesi sostenuta, la validità ed efficacia dell'atto a prescindere dal consenso del datore di lavoro, quale debitore ceduto. In secondo luogo, citando gli artt. 1196 e 1263 c.c., ha dedotto l'accollo da parte del datore di lavoro delle spese necessarie per effettuare le cessioni di credito, salvo il limite della eccessiva gravosità della conseguente modificazione dell'obbligazione; ad ogni modo – argomenta il ricorrente richiamando la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 28269/2005 – una eventuale eccessiva gravosità potrebbe tutt'al più giustificare l'inadempimento del debitore fino a quando il creditore non collabori a modificare in modo adeguato le modalità del pagamento, non incidendo tuttavia sulla validità e sulla efficacia del contratto di cessione. Sulla base di questa premessa, la USB ha affermato che l'accollo delle spese necessarie a dare attuazione alle operazioni di cessione del credito da parte di PAM non costituisce un onere insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale della datrice di lavoro, tale da determinare, alla luce delle regole di correttezza e buona fede, una eccessiva gravosità della modificazione dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro; eccessiva gravosità che, comunque, spetterebbe alla convenuta provare e di cui quest'ultima, sempre secondo l'assunto del ricorrente, non ha allegato né chiesto di provare alcunché. Il ricorrente ha così concluso sostenendo il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società datrice di lavoro, nonché la sua attualità, tali da giustificare l'ordine giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo.

All'udienza del 6/11/14, il ricorrente, replicando al contenuto della memoria difensiva della convenuta, ha precisato di rinunciare *pro futuro* a qualsiasi adempimento a carico di PAM, diverso dalla mera



corresponsione della trattenuta retributiva (redazione della lettera di bonifico relativo al versamento in favore del sindacato, rendicontazione successiva delle cessioni eseguite, ecc.).

La convenuta, nella memoria difensiva depositata in data 5/11/14, come sopra accennato, ha ricostruito la vicenda in modo sostanzialmente analogo al ricorrente, soffermandosi tuttavia sul contenuto delle attività amministrative e contabili necessarie per dar corso agli atti di cessione del credito, sui relativi oneri e tempi di svolgimento ad esse correlati, suddividendo tali operazioni per fasi (“al ricevimento dell’atto”, “durante la gestione mensile”, “al momento della cessazione del rapporto di lavoro”). In particolare, la PAM ha quantificato in 13 minuti il tempo necessario *una tantum* per ogni atto di cessione (8 minuti all’inizio e 5 minuti alla fine di ciascun rapporto), con un costo amministrativo legato alla retribuzione dell’impiegato addetto alla singola pratica di €. 4,00, e in 16 minuti, con un costo di €. 5,00, quello relativo all’attività periodica mensile per ciascun dipendente. A tali importi, dovrebbero aggiungersi la somma di €. 3,50 per spese di bonifico su disposizione cartacea e i costi postali “*per le raccomandate obbligatorie per informare dipendente e cessionario degli sviluppi eventuali della cessione del credito*” (cfr. pag. 7 della memoria difensiva PAM).

Ciò premesso, la convenuta, rigettando ogni accusa avversaria ed affermando di non essersi mai opposta agli atti di cessione del credito, ha ribadito di essersi limitata a condizionarne l’attuazione all’accollo dei relativi oneri da parte dei dipendenti. Ha inoltre argomentato sul campo di applicazione dell’art. 1196 c.c., previsione che riguarderebbe esclusivamente i costi e gli oneri del debito originario e non quelli derivanti dall’atto di cessione del credito, il quale deve risultare neutro per il debitore ceduto; infatti, – afferma la PAM citando precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale assunto –, presupposto necessario della (legittimità della) cessione del credito è che, per il debitore ceduto, sia indifferente adempiere nei confronti del creditore cedente o del cessionario. Al contrario, – conclude la convenuta – i costi che la società dovrebbe sopportare per eseguire gli atti di cessione del credito in favore del sindacato renderebbero tutt’altro che ininfluente il mutamento del destinatario della prestazione. Il creditore cessionario (l’associazione sindacale ricorrente), infine, non avrebbe realmente e fattivamente collaborato per rendere tale modificazione non eccessivamente gravosa per l’azienda, difettando pertanto il contemperamento degli interessi richiesto dalla sopra citata pronuncia delle Sezioni Unite.

All’udienza del 5/11/14, la convenuta ha inoltre precisato che destinataria della lettera di bonifico, adempimento imprescindibile per l’esecuzione dell’operazione bancaria, è la banca e non il sindacato; infine, con ciò replicando alle argomentazioni del ricorrente circa la semplicità dei calcoli da effettuare per quantificare il totale dei contributi da versare all’associazione, ha evidenziato che la determinazione in misura fissa della quota di contribuzione sindacale determina la necessità di ricalcolare mensilmente l’entità della retribuzione lorda dovuta al singolo lavoratore.



La legittimazione attiva del sindacato ricorrente

Ciò premesso, osserva questo giudice che la questione preliminare concernente la qualificazione della USB Lavoro Privato Provinciale come organismo locale di associazione sindacale nazionale e la conseguente legittimazione attiva del ricorrente rispetto all'azione volta alla repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro non è controversa tra le parti. Infatti, le convincenti e motivate deduzioni del ricorrente non sono state contestate dalla convenuta, ne' in fatto ne' in diritto.

L'ammissibilità della cessione di credito per il versamento dei contributi sindacali

Indubbia (e non contestata dalla convenuta) appare, inoltre, l'ammissibilità della riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, qualora vi sia una richiesta in tal senso da parte del lavoratore, anche all'indomani del referendum abrogativo del 1995 avente ad oggetto l'art. 26, l. 300/1970, nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà di tale ritenuta retributiva. Infatti, come osservato anche dalla Corte Costituzionale in sede di giudizio di ammissibilità del referendum ex art. 2, comma 1, l. cost. n. 1/1953 con sent. 13 del 1995, "*L'intendimento abrogativo consiste appunto nel voler eliminare la base legale di quel diritto e del correlativo obbligo di intermediazione, per restituire la materia all'autonomia privata, individuale e collettiva*"; resta pertanto "*ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione*" (così, ancora una volta, Cass., S.U., n. 28269/2005, alle quali si è uniformata la giurisprudenza successiva), di talché l'unico effetto della menzionata abrogazione è stata la trasformazione della ritenuta in favore del sindacato da obbligatoria ad eventuale.

E' inoltre indiscussa l'applicabilità della disciplina della cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.) alla trattenuta della quota relativa al contributo sindacale sulla retribuzione del dipendente da parte del datore di lavoro, in qualità di debitore ceduto; nemmeno su questo punto, peraltro, vi è contestazione da parte della PAM.

Del pari deve ritenersi astrattamente ammissibile che vengano apportate delle modificazioni alla obbligazione oggetto della cessione (nel caso che ci riguarda, l'aggiunta dei costi e delle spese della suddetta operazione a carico del datore di lavoro). Tuttavia, la condizione affinché tale modificazione possa essere legittimamente attuata, come concordemente deducono le parti richiamando la già citata sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 28269/2005, è che la stessa non determini un eccessivo aggravio del contenuto e delle modalità di adempimento della prestazione, da valutarsi secondo il precetto di buona fede e correttezza al quale deve essere improntato il comportamento di entrambe le parti del rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.).



In ogni caso, una eventuale eccessiva gravosità della modifica apportata all'obbligazione del debitore ceduto determina, non l'invalidità o l'inefficacia della cessione del credito, per la quale è sufficiente l'incontro delle volontà del creditore cedente e del cessionario, non essendo necessario il consenso dell'obbligato, ma la inesigibilità della prestazione (così, da ultimo, v. Cass., Sez. L., sentenza n. 13886 del 2/08/2012, citata dal ricorrente): l'inadempimento del debitore, pertanto, in tal caso, dovrebbe considerarsi giustificato (quindi non imputabile soggettivamente al medesimo), esulando quindi dalle ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Tale inesigibilità, sempre secondo l'orientamento al quale si ritiene di dar seguito, perdura, in particolare, fino a quando il creditore non collabori per modificare il contenuto dell'obbligazione, in modo da realizzare un adeguato temperamento degli interessi coinvolti.

La insostenibilità degli oneri aggiuntivi, da cui deriva il carattere eccessivamente gravoso della modificazione dell'obbligazione, integrando un fatto impeditivo del diritto fatto valere dal sindacato, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), deve essere allegata e provata dal datore di lavoro.

La res controversa: l'accertamento della eccessiva gravosità degli oneri derivanti dalla cessione del credito al sindacato

Tali affermazioni, come detto, sono state integralmente accolte e sviluppate da entrambe le parti, le quali tuttavia – ed è in ciò che risiede il vero contrasto tra le stesse – dissentono sulla concreta valutazione in termini di eccessiva gravosità, per la società datrice di lavoro, degli oneri accessori correlati alle trattenute sulle retribuzioni ed ai conseguenti versamenti dei contributi al sindacato ricorrente.

Parte convenuta descrive in modo dettagliato le operazioni da compiere per dar seguito alle deleghe dei lavoratori, sebbene indicando una sequenza riferibile alle cessioni dello stipendio o del salario relative a prestiti o finanziamenti (come la comune "cessione del quinto"), distinguendo tra attività da compiere *una tantum* e quelle da effettuare al momento del pagamento della retribuzione per il singolo lavoratore, con cadenza mensile. PAM quantifica, inoltre, come sopra riportato, i tempi necessari alle suddette operazioni e, conseguentemente, i relativi costi in relazione all'impiego di personale amministrativo. Gli importi così individuati (€. 5,00 per la singola pratica di cessione del credito ed €. 4,00 *una tantum* per ciascun rapporto) non comprendono le spese vive, per esempio bancarie e postali, che, quindi, secondo la prospettazione della società, devono essere aggiunte per determinare gli oneri complessivi sulla stessa gravanti.



Senza entrare nel merito della effettiva necessità delle operazioni indicate da PAM e della attendibilità dei calcoli effettuati (per la verifica dei quali, invero, la convenuta ha richiesto una CTU tecnico-contabile), si osserva che la società datrice di lavoro si è limitata ad affermare che:

- 1) gli oneri aggiuntivi derivanti dalle cessioni di credito al sindacato costituiscono modificazione eccessivamente gravosa per la società datrice di lavoro, quale debitore ceduto;
- 2) il sindacato, quale creditore cessionario, non si è adeguatamente adoperato per ridurre tale eccessiva gravosità, così violando i precetti di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio.

Tali affermazioni, tuttavia, non trovano alcun riscontro nelle produzioni della convenuta, ne' tanto meno potrebbero trovarlo a seguito dello svolgimento dell'istruttoria in base alle deduzioni probatorie avanzate da PAM: quest'ultima, infatti, non spiega perché gli oneri indicati costituiscano un aggravio eccessivo del debito gravante sulla datrice di lavoro.

A tal proposito va detto che quello di eccessiva gravosità è per sua natura un concetto relativo che, richiamando l'analoga nozione di sproporzione, presuppone un confronto con un'altra entità: non si tratta, in altre parole, di un concetto assoluto.

Nel caso di specie, la nozione di eccessiva gravosità deve essere collocata in un "raffronto trilatero" tra: contenuto dell'obbligazione (comprensivo dell'oggetto e delle modalità della prestazione) nella fase antecedente alla cessione parziale del credito al sindacato da parte del dipendente; contenuto dell'obbligazione a seguito di tale cessione; qualità soggettive del debitore ceduto. Il concetto di insostenibilità degli oneri necessari per operare la trattenuta sulla retribuzione, strettamente legato a quello di eccessiva gravosità, deve essere infatti valutato, come è ovvio, rispetto alla struttura aziendale facente capo al datore di lavoro.

Gravando su quest'ultimo, come detto, l'onere di provare e, ancor prima, di allegare, tale circostanza, la convenuta avrebbe dovuto fornire elementi sufficienti a dimostrare, anche in via presuntiva, che le attività necessarie per attuare le cessioni di credito dei lavoratori iscritti alla USB Lavoro Privato implicino oneri insostenibili, non in astratto e in assoluto, ma per la specifica azienda facente capo alla PAM Panorama SpA. (per esempio, facendo riferimento all'incidenza dell'importo complessivo dei costi e delle spese di cessione del credito rispetto ai costi complessivi dell'attività imprenditoriale, oppure alla scarsa disponibilità di personale amministrativo).

Al contrario, la convenuta, che si autodefinisce "*...una società di ipermercati che opera nel campo della Grande Distribuzione, con vari punti vendita nel territorio nazionale...*" (cfr. pag. 1 della memoria difensiva), dotata pertanto – si deve ritenere – di una struttura amministrativa corrispondente a tali



dimensioni, non ha offerto alcun elemento per effettuare la suddetta valutazione di insostenibilità ed eccessiva gravosità; valutazione che, peraltro, non potrebbe limitarsi ad un mero calcolo di tipo aziendalistico, dovendosi piuttosto basare su un bilanciamento rispetto alla libertà di organizzazione sindacale, costituzionalmente garantita (art. 39 Cost.).

PAM si è invece limitata a fare un raffronto con la prassi aziendale in caso di cessione del quinto (sulla quale ha prodotto il regolamento interno aziendale) e ad evidenziare la mancanza di collaborazione da parte del sindacato.

Quanto al primo argomento, la circostanza che il regolamento dell'azienda preveda l'addebito delle spese di gestione delle pratiche di cessione del quinto a carico del lavoratore è irrilevante perché si tratta di ipotesi diversa e non paragonabile a quella sottoposta al presente giudizio (sulla diversa natura della cessione del credito per contribuzione sindacale rispetto alle cessioni collegate alla concessione di prestiti si veda Cass., Sez. L. sentenza 13886/2012, cit. al par. 37); oltre al fatto che il regolamento interno potrebbe tutt'al più vincolare il lavoratore, non certo il sindacato.

Quanto alla pretesa mancata attivazione da parte del sindacato, la circostanza, ove provata, potrebbe rilevare solo una volta dimostrata la eccessiva gravosità della modificazione dell'obbligazione; ad ogni modo, va rilevato che sono emersi sufficienti elementi (si vedano le diverse missive in atti e le proposte formulate a verbale all'udienza del 5/11/14) che al contrario fanno emergere quanto meno il *fumus* di un comportamento collaborativo da parte dell'organismo sindacale al fine di ridurre al minimo gli oneri derivanti dalle cessioni dei crediti.

Per concludere sul punto, il rifiuto di PAM di dare corso alle cessioni parziali di credito appare allo stato ingiustificato.

Il carattere antisindacale del rifiuto di PAM Panorama SpA di eseguire gli atti di cessione del credito relativo alle quote sindacali

Alla luce di quanto sopra esposto, l'ingiustificato rifiuto opposto dalla convenuta di effettuare le ritenute sulla retribuzione e i relativi versamenti al sindacato appare allo stato idoneo ad integrare il *fumus* di una condotta antisindacale, sostanziandosi in una violazione sia del diritto del singolo lavoratore di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia del diritto dell'associazione sindacale a percepire dai propri iscritti i contributi economici necessari allo svolgimento della propria attività, a tutela degli stessi lavoratori.

L'affermazione della convenuta in base alla quale essa "*non si è mai opposta alla cessione del credito a favore del Sindacato...*" (cfr. pag. 8 della memoria difensiva) è irrilevante perché, come è noto, l'art. 28 Statuto dei Lavoratori, per qualificare come antisindacale la condotta datoriale, non richiede la



sussistenza di uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro (che peraltro, di per sé, non basterebbe ad integrare la fattispecie), essendo sufficiente la idoneità del comportamento a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali; la definizione della condotta antisindacale, infatti, “...non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti...” (così Cass., Sez. L, sentenza n. 13726 del 17/06/2014).

L'attualità della condotta e la permanenza dei suoi effetti lesivi per gli interessi del sindacato sono insite nel perdurante rifiuto della datrice di lavoro di effettuare le trattenute sulla retribuzione dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

Quanto detto è sufficiente per accogliere la domanda proposta dal sindacato ricorrente.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza e verrà determinata in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14.

P.Q.M.

Visto l'art. 28, l. 300/1970;

accertata e dichiarata la natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta, consistente nell'omesso versamento al sindacato ricorrente, quale creditore cessionario, delle quote di retribuzione oggetto di cessione da parte dei lavoratori iscritti alla medesima associazione sindacale, ordina a PAM Panorama SpA di cessare immediatamente tale condotta; condanna la società datrice di lavoro ad operare nelle buste paga dei lavoratori cedenti una trattenuta pari alla quota di credito ceduto ed a versare tali importi a USB - Lavoro Privato Provinciale di Firenze;

Visto l'art. 91 c.p.c.,

condanna PAM Panorama SpA al pagamento delle spese processuali in favore di USB - Lavoro Privato Provinciale di Firenze, che liquida nella somma di €. 3.645,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie generali sui detti compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Firenze, 10 novembre 2014

Il Giudice

Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia

Ordinanza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Simoni m.o.t.

